

DETERMINA N. 107/2022

ATTO DI ACCERTAMENTO E DIFFIDA AL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO
ALL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI AI SENSI DELL'ART. 37, COMMA 6, LETT.
B), D.L. 201/2011, PER L'ANNO 2020 – AEROFLOT RUSSIAN AIRLINES SPA
il Segretario generale

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";
- l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (e s.m.i.), ed in particolare, il comma 1, secondo cui è istituita l'Autorità di Regolazione dei Trasporti ed il comma 6, lett. b), come modificato dall'articolo 16, comma 1, lettere a-bis) e a-ter), introdotte dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, di conversione del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, che prevede il contributo per il funzionamento dell'Autorità versato dagli operatori economici operanti nel settore del trasporto e per i quali l'Autorità abbia concretamente avviato, nel mercato in cui essi operano, l'esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste dalla legge;
- la delibera dell'Autorità n. 172/2019 del 5 dicembre 2019 avente ad oggetto "Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità di regolazione dei trasporti per l'anno 2020" che, agli articoli 1, 2 e 3 stabilisce che:

Articolo 1 - Soggetti tenuti alla contribuzione

1. Sono tenuti alla contribuzione per il funzionamento dell'Autorità i soggetti che esercitano una o più delle attività di seguito elencate:
 - a) gestione di infrastrutture di trasporto (ferroviarie, portuali, aeroportuali, autostradali e autostazioni);
 - b) gestione degli impianti di servizio ferroviario;
 - c) gestione di centri di movimentazione merci (interporti);
 - d) servizi di trasporto passeggeri e/o merci, nazionale, regionale e locale, connotati da oneri di servizio pubblico, con ogni modalità effettuato;
 - e) servizio taxi;
 - f) servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e/o merci;
 - g) servizi non costituenti il pacchetto minimo di accesso alle infrastrutture ferroviarie;
 - h) servizi di trasporto di passeggeri via mare e per vie navigabili interne;
 - i) servizi di trasporto di passeggeri su strada.
2. Sono tenuti altresì all'obbligo di contribuzione per il funzionamento dell'Autorità gli operatori che esercitano le seguenti attività:
 - a) servizi di trasporto di merci su strada connessi con porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti;
 - b) servizi di trasporto di merci via mare e per vie navigabili interne;
 - c) servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci.

Agli stessi operatori si applicano, tuttavia, le disposizioni di cui agli articoli 3, punto 3 e 4, punto 3.
3. Sono individuate, in via presuntiva, quali soggetti esercenti i servizi di trasporto di merci su strada connessi con porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti di cui al precedente punto 2, lettera a), e, in quanto tali soggetti alla contribuzione, le imprese di trasporto merci su strada che abbiano, al 31 dicembre 2019, nella propria disponibilità veicoli, dotati di capacità di carico, con massa complessiva

oltre i 26.000 (ventiseimila) chilogrammi nonché trattori con peso rimorchiabile oltre i 26.000 (ventiseimila) chilogrammi.

- 4. Nel caso di soggetti legati da rapporti di controllo o di collegamento di cui all'art. 2359 cod. civ. ovvero sottoposti ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 cod. civ. anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascun soggetto è tenuto a versare un autonomo contributo la cui entità deve essere calcolata in relazione ai ricavi iscritti a bilancio derivanti dall'attività svolta dalla singola società.*
- 5. In caso di ricavi generati da imprese riunite in Consorzio, il contributo è versato dal Consorzio.*
- 6. Non sono tenuti alla contribuzione le società poste in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con finalità liquidative alla data del 31 dicembre 2019. Per le società poste in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con finalità liquidative a partire dal 1° gennaio 2020, il contributo è dovuto per il periodo che decorre da tale data fino a quella dimessa in liquidazione e/o assoggettamento alla procedura concorsuale con finalità liquidativa.*

Articolo 2 - Misura del contributo

- 1. Per l'anno 2020, il contributo per gli oneri di funzionamento dell'Autorità, dovuto dai soggetti indicati all'articolo 1, è fissato nella misura dello 0,6 (zero virgola sei) per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data di pubblicazione della presente delibera, in misura, quindi, inferiore a quella stabilita come massima dalla legge.*
- 2. Per fatturato deve intendersi l'importo risultante dal conto economico alla voce A1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) sommato alla voce A5 (altri ricavi e proventi) o voci corrispondenti per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS.*
- 3. Dal totale dei ricavi sono esclusi: (i) eventuali ricavi conseguiti a fronte di attività non ricadenti nei settori di competenza dell'Autorità come individuati nella presente delibera; (ii) i ricavi conseguiti per attività svolte all'estero; (iii) i contributi in conto impianti o investimento ricevuti e fatti transitare nel conto economico; (iv) i contributi in conto esercizio erogati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in forza di contratti di programma – parte servizi, nella misura massima della copertura dei costi per il mantenimento in piena efficienza delle infrastrutture ferroviarie di rilievo nazionale; (v) i ricavi dei soggetti operanti nel settore della gestione delle infrastrutture autostradali, derivanti dall' "equivalente incremento della tariffa di competenza" applicata con l'entrata in vigore del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, come convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, da destinarsi alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonché all'adeguamento ed al miglioramento delle strade e autostrade in gestione diretta ANAS S.p.A.; (vi) i ricavi derivanti dalle attività svolte nel mercato postale per le imprese titolari di autorizzazione per il servizio postale.*
- 4. In via generale, per le sole imprese non residenti in Italia e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, il fatturato è considerato pari al volume d'affari IVA, prodotto nell'anno solare precedente e risultante dall'ultima dichiarazione IVA presentata alla data di pubblicazione della delibera di approvazione del contributo dal rappresentante fiscale o direttamente dal soggetto estero mediante identificazione diretta.*
- 5. Dal totale dei ricavi sono esclusi: (i) i ricavi delle imprese consorziate derivanti dai servizi di trasporto erogati a Consorzi eroganti servizi di trasporto; (ii) negli altri casi, nella sola ipotesi di unico contratto di trasporto, i ricavi derivanti dal riaddebito di prestazioni della medesima tipologia rese da altro operatore soggetto al contributo; (iii) i ricavi derivanti dalle attività di locazione e noleggio di mezzi di trasporto.*
- 6. Per i soggetti operanti nel settore della gestione di centri di movimentazione merci (interporti) dal totale dei ricavi sono esclusi: (i) le plusvalenze e i proventi straordinari derivanti da operazioni di compravendita di beni immobili; (ii) il riaddebito di costi sostenuti per determinati servizi comuni non ricollegabili all'ambito di competenza dell'Autorità; (iii) i ricavi derivanti da attività meramente amministrative, quali il supporto per la regolarizzazione delle operazioni doganali e il rimborso delle accise.*
- 7. Il versamento non è dovuto per importi contributivi pari od inferiori a € 1.800,00 (euro milleottocento/00), cifra individuata quale soglia di esenzione.*

8. *Per i soggetti operanti nel settore del trasporto aereo di passeggeri e/o merci il fatturato è considerato pari al volume d'affari IVA, prodotto nell'anno solare precedente e risultante dall'ultima dichiarazione IVA presentata alla data di pubblicazione della presente delibera, relativamente alle operazioni che, in dipendenza di un unico contratto di trasporto aereo, costituiscono: a) per il trasporto passeggeri: a1) trasporto nazionale eseguito interamente nel territorio dello Stato ed assoggettato ad aliquota IVA del 10% (Tab. A parte III 127-novies, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), aliquota attualmente in vigore; a2) trasporto internazionale, esclusivamente per la parte territorialmente rilevante in Italia, assoggettato al regime di non imponibilità ai sensi dell'articolo 9, comma 1, n. 1 del D.P.R. n. 633/1972; b) per il trasporto merci: b1) trasporto rilevante ai fini IVA nel territorio dello Stato ed assoggettato ad aliquota IVA del 22%, aliquota attualmente in vigore; b2) trasporto internazionale, esclusivamente per la parte territorialmente rilevante in Italia, assoggettato al regime di non imponibilità ai sensi dell'articolo 9, comma 1, n. 2 del D.P.R. n. 633/1972. In tal modo le società operanti nel trasporto aereo, sia aventi sede in Italia che all'estero, avranno la possibilità di corrispondere il contributo unicamente sul fatturato prodotto in Italia.*
9. *Per i soggetti operanti nel settore del trasporto via mare e per altre vie navigabili di passeggeri e/o merci il fatturato rilevante ai fini della determinazione del contributo è così determinato: a) per il trasporto passeggeri: fatturato moltiplicato per il rapporto tra il numero dei passeggeri imbarcati e/o sbarcati nel territorio italiano nell'esercizio di riferimento ed il numero totale dei passeggeri imbarcati e/o sbarcati durante il medesimo esercizio, sulla base dei dati rilevati, per il trasporto via mare, dalle Autorità di sistema portuale; b) per il trasporto merci: fatturato moltiplicato per il rapporto tra la quantità delle merci imbarcate e/o sbarcate nel territorio italiano nell'esercizio di riferimento e la quantità totale delle merci imbarcate e/o sbarcate durante il medesimo esercizio (secondo le unità di misura comunemente utilizzate per il calcolo delle diverse tipologie di merce trasportata), sulla base dei dati rilevati, per il trasporto via mare, dalle Autorità di sistema portuale. Restano escluse dall'applicazione dei suddetti criteri le attività svolte dalle imprese di cabotaggio per le quali il fatturato rilevante è calcolato con i criteri generali indicati per tutte le imprese di trasporto. Come già sopra evidenziato, sono esclusi dal fatturato rilevante i ricavi conseguiti da attività svolte all'estero.*

Articolo 3 - Termini e modalità di versamento

1. *Per l'anno 2020 il contributo dei soggetti obbligati deve essere versato quanto a due terzi dell'importo entro e non oltre il 30 aprile 2020 e quanto al residuo entro e non oltre il 30 ottobre 2020. Le ulteriori istruzioni relative alle modalità per il versamento del contributo verranno pubblicizzate sul sito dell'Autorità www.autorita-trasporti.it.*
 2. *Il mancato o parziale pagamento del contributo entro il termine sopra indicato comporta l'avvio della procedura di riscossione e l'applicazione degli interessi di mora nella misura legale, a partire dalla data di scadenza del termine per il pagamento. È fatta salva ogni competenza dell'Autorità in merito all'attività di controllo, anche avvalendosi di soggetti terzi, oltre che di escussione dei versamenti omessi, parziali o tardivi, anche con riferimento all'applicazione dell'interesse legale dovuto.*
 3. *In relazione ai soggetti come individuati nell'articolo 1, punto 2, il versamento del contributo per l'anno 2020 è sospeso, in via cautelativa, fino alla definizione dei giudizi pendenti dinanzi al giudice amministrativo, con riserva di procedere alla immediata riscossione del contributo in caso di esito positivo per l'Autorità.*
- il D.P.C.M. 29 gennaio 2020 di approvazione, ai fini dell'esecutività, della delibera dell'Autorità n.172/2019;
 - la determina del Segretario generale n. 77/2020 del 19 febbraio 2020 di definizione delle modalità operative relative al versamento e comunicazione del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti per l'anno 2020;
 - la delibera n. 8/2022 del 18 gennaio 2022 di approvazione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità e successive modifiche ed integrazioni;

- la delibera n. 75/2017 del 31 maggio 2017 avente ad oggetto "Contributo al finanziamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti. Ricognizione delle competenze dell'Autorità e degli ambiti interessati dalle attività poste in essere" con la quale, in esito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 69 del 2017 relativa al contributo di funzionamento dell'Autorità ed ai criteri per l'individuazione della platea dei soggetti tenuti alla contribuzione, è stata definita la ricognizione delle competenze dell'Autorità e degli ambiti interessati dalle attività poste in essere.

Considerato che:

- Il Consiglio di Stato, con indirizzo ormai consolidatosi per effetto di numerose pronunce (esemplificativamente, *ex multis*, Cons. Stato, nn. 5-9, 11, 15-19, 20-23, 25, 27-28, 72-73 del 4 gennaio 2021; nn. 122-123, 132 del 5 gennaio 2021) ha stabilito la debenza del contributo in esame a partire dall'annualità 2019 anche da parte dei soggetti eroganti servizi di trasporto aereo;
- Tale orientamento è stato seguito anche dal TAR Piemonte in una serie copiosa di sentenze (TAR Piemonte n. 222 del 1° marzo 2021, n. 292 del 17 marzo 2021, n. 348 del 29 marzo 2021, n. 407 del 16 aprile 2021, nn. 489 e 494 del 17 maggio 2021, nn. 506, 509, 511-513 del 20 maggio 2021 e nn. 581-582 del 3 giugno 2021, n. 219 del 16 marzo 2022, n. 220 del 17 marzo 2022, n. 378 del 19 aprile 2022, nr. 502 del 23 maggio 2022);
- a seguito dei controlli formali effettuati dall'Autorità, la Società AEROFLOT RUSSIAN AIRLINES SPA risulta tenuta al versamento del Contributo per l'anno 2020 in quanto il fatturato rilevante ai fini del contributo per il funzionamento relativo all'annualità 2020 è superiore a € 3.000.000,00 ed il contributo dovuto è pari a € 39.871,35.

Rilevato che:

-la Società AEROFLOT RUSSIAN AIRLINES SPA nonostante la costituzione in mora inviata dall'Autorità con nota prot. n. 0014686/2022 del 15 giugno 2022, non ha versato il contributo dovuto.

Ritenuto:

-di riservare sin da ora in capo all'Autorità la facoltà di effettuare ulteriori verifiche di approfondimento e valutazione dei ricavi esclusi in sede di controllo sostanziale.

Considerato che:

-sulle somme dovute, gli interessi legali sono calcolati a decorrere dalla scadenza dei termini previsti per il versamento del contributo.

Alla luce di quanto sopra, la Società AEROFLOT RUSSIAN AIRLINES SPA deve versare all'Autorità di regolazione dei trasporti, per l'anno 2020, un contributo complessivamente pari a € 39.871,35 di cui € 39.592,88 a titolo di contributo e € 278,47 a titolo di interessi legali, così rideterminato:

Descrizione		Acconto Anno 2020 (in Euro)	Saldo Anno 2020 (in Euro)	Totale Anno 2020 (in Euro)
Totale Fatturato 2018 rilevante acquisito da Anagrafe Tributaria e/o dichiarato	€ 65.988.127,00			
Aliquota contributo funzionamento Autorità anno 2020	0,6 ‰			
Contributo dovuto anno 2020		€ 26.395,25	€ 13.197,63	€ 39.592,88
Contributo versato anno 2020		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importo accertato anno 2020		€ 26.395,25	€ 13.197,63	€ 39.592,88
Interessi legali		€ 187,41	€ 91,06	€ 278,47
Totale accertato anno 2020		€ 26.582,66	€ 13.288,69	€ 39.871,35

ACCERTA

il mancato versamento da parte della Società AEROFLOT RUSSIAN AIRLINES SPA., C.F./P.I. 80134510587/02127391007, del contributo dovuto per le spese di funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti, relativo all'anno 2020, secondo quanto disposto dalla delibera dell'Autorità n. 172/2019 del 5 dicembre 2019, per un ammontare pari a € 39.871,35, inclusi gli interessi legali;

DIFFIDA

la già menzionata Società, in persona del legale rappresentante pro tempore, a versare entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento il contributo dovuto all'Autorità di regolazione dei trasporti, per l'anno 2020, pari a € 39.871,35, comprensivo degli interessi legali.

Il versamento deve essere effettuato tramite utilizzo del servizio PagoPA disponibile nella sezione "Servizi on-line" al link <https://autorita-trasporti.servizi-pa-online.it/>. Dovranno essere indicati i seguenti dati del soggetto obbligato al versamento: (i) la ragione sociale/denominazione sociale; (ii) il codice fiscale/partita iva; (iii) l'anno di riferimento del contributo ("2020"); (iv) la rata (rata unica); (v) la causale (Accertamento contributo ART).

La presente determina vale a tutti gli effetti come atto interruttivo della prescrizione.

In caso di mancato o parziale pagamento del contributo, l'Autorità procede alla riscossione coattiva del credito mediante ruolo a mezzo dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, applicando, a decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, gli interessi legali e le maggiori somme dovute ai sensi della normativa vigente.

È individuato quale Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/90 il Dott. Giuseppe D'anna (indirizzo di posta elettronica certificata: autofinanziamento@pec.autorita-trasporti.it; tel. 011-19212513).

Il presente atto può essere impugnato davanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente determina è notificata alla Società AEROFLOT RUSSIAN AIRLINES SPA., sopra individuata.

Torino, 06/09/2022

il Segretario generale
GUIDO IMPROTA / ArubaPEC
S.p.A.